

QUESTIONI APERTE

Contestazione suppletiva di reati connessi

La decisione

Contestazione suppletiva - Reati connessi - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Preclusione - Analogia - Illegittimità costituzionale (Cost., artt. 3, 24, co. 2; C.p.p., art. 517).

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., l'art. 517 c.p.p., nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli

CORTE COSTITUZIONALE, 14 giugno 2022 (c.c. 27 aprile 2022), n. 146 - AMATO, *Presidente* - VIGANÒ, *Redattore*.

Corte costituzionale e messa alla prova nell'ipotesi di contestazione suppletiva di reati connessi: le criticità che permangono in tema di applicazione del rito premiale nel procedimento cumulativo

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede, a seguito di contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p., la facoltà per l'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli. Ha, così, ampliato la facoltà dell'imputato di richiedere il rito premiale. Tuttavia, permangono dubbi e perplessità circa la sua applicazione nel procedimento cumulativo.

Constitutional Court and probation in the event of supplementary charges for related crimes: the critical issues that remain in terms of application of reward proceedings in the cumulative procedure

The Constitutional Court has declared the illegitimacy of art. 517 of the Italian Code of Criminal Procedure where, following a charge of related crimes according to Article 12, paragraph 1, letter b) of the Code, it does not provide the accused the right to request the suspension of the proceedings with probation, regarding all the crimes against him. It has therefore extended the right of the accused to request reward proceedings. However, doubts and perplexities remain about the application of this in the cumulative procedure

SOMMARIO: 1. Le modificazioni dell'imputazione. - 2. Nuove contestazioni e riti premiali. - 3. La questione di legittimità costituzionale. - 4. La decisione. - 5. Profili critici.

1. *Le modificazioni dell'imputazione.* Come è noto, una volta promossa l'azione penale, con la formulazione dell'imputazione, il giudice ha il dovere di procedere fino ad emanare una decisione sul fatto enunciato e sussunto,

nell'imputazione medesima, in una fattispecie criminosa¹. Di tal guisa, poiché l'accertamento sul fatto imputato è indisponibile, ne consegue la necessità che esso resti identico nel corso dell'intero processo². Tuttavia, è possibile che «nel corso dell'istruzione dibattimentale, le prove assunte poss[a]no indurre il pubblico ministero a modificare l'imputazione sotto vari profili attinenti al diritto o al fatto»³.

Sotto il profilo del diritto il codice di rito penale sancisce il principio fondamentale secondo cui il giudice può dare al fatto storico contestato nell'imputazione una qualificazione giuridica diversa, purché il reato non ecceda la sua competenza⁴.

¹ Osserva CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 383, che «Il tempo del processo è lineare: sequele orientate al futuro; e l'automatismo postulato dal sistema ne stabilisce l'ultimo atto; ogni imputazione implica una sentenza».

² DANIELE, *La modifica dell'addebito*, in CAMON-CESARI-DANIELE-DI BITONTO-NEGRI-PAULESU, *Fondamenti di procedura penale*, III ed., Milano, 2021, 627-628, rileva che «una volta formalizzata, idealmente l'accusa non dovrebbe più essere mutata», costituendo «la sua *previa conoscenza* un connotato fondamentale dell'equità processuale», nonché «un diritto specificamente sancito dagli artt. 111, comma 3 Cost. e 6 § 3 lett. a C.e.d.u.», ribadito, peraltro, anche dall'art. «6 § 3 della direttiva 2012/13 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, in forza del quale gli Stati dell'Unione Europea devono garantire, “al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria”, che siano fornite “informazioni dettagliate” sulla medesima, “inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato”». Ovviamente – prosegue l'Autore – qualora non sia conosciuto in modo preciso l'oggetto del giudizio la difesa non può esplicitarsi al meglio.

³ TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, XXII ed., Milano, 2021, 776. A norma della disciplina contenuta nel codice di rito penale abrogato, se nel dibattimento il fatto fosse risultato «essenzialmente diverso da quello contestato, il giudice procedente non (poteva) conoscerne» e il pubblico ministero poteva promuovere, *ex novo*, l'azione penale, qualora si fosse trattato di un reato procedibile d'ufficio. Da tale normativa si discosta il legislatore del 1988, prevedendo ampie facoltà di *emendatio libelli*, attraverso la modificazione dell'imputazione, che nova l'originario addebito. La nuova disciplina è del tutto in linea con la nuova fisionomia del rito penale, che privilegia il metodo del contraddittorio, così eleggendo il dibattimento – e non più la fase investigativa – a sede privilegiata per la formazione della prova e, quindi, per la puntuale delineazione del *thema decidendum*. Sul punto cfr. GIULIANI, *Modificazione dell'imputazione in dibattimento e diritto alla prova*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 1131.

⁴ Osserva DANIELE, *La modifica dell'addebito*, cit., 635, che il principio posto a base di tale disciplina è quello «individuato con il [noto] brocardo *iura novit curia*: il giudice “conosce le leggi”; dunque ha il potere di modificare anche *ex officio* la qualificazione giuridica indicata nell'accusa [...]. In altre parole, rilevando soltanto un problema di interpretazione delle norme penali non si determinerebbe alcun pregiudizio per le parti e la difesa, in particolare, sarebbe in grado di prevedere *ex ante* le possibili qualificazioni giuridiche dei fatti contestati. Tuttavia, prosegue l'Autore, tale approccio presta il fianco a molte obiezioni. Anzitutto, la qualificazione giuridica non è una attività valutativa ed automatica. Infatti, le norme che definiscono le fattispecie criminose spesso sono ambigue e lacunose, generando dubbi ermeneutici tali da non rendere così agevole l'individuazione di tutte le fattispecie rilevanti. In secondo luogo, molto rileva dalla descrizione dei fatti storici operata nell'imputazione. Più essa è generica, «più diventa difficile circoscrivere tutti i possibili titoli penali su cui il processo potrebbe cadere». Infine, fra il

Sotto il profilo storico, invece, qualora nel corso della verifica giudiziale appaia una divergenza fra quanto, all'inizio del procedimento, si riteneva fosse accaduto e quanto sta emergendo dalle prove acquisite, occorre che il pubblico ministero provveda a modificare l'imputazione, adeguandola ai contenuti storici emersi, e a contestarla all'imputato⁵. In tal caso, il giudizio potrà prose-

tema storico ed il tema del valore giuridico sussistono interferenze reciproche, di guisa che la diversa qualificazione giuridica comporta anche una variazione degli elementi storici rilevanti, che impone alla difesa di reimpostare la sua strategia. Sulla materia è intervenuta la Corte europea dei diritti dell'uomo, affermando che il diritto ad un processo equo impone alla autorità di informare l'imputato, nel più breve tempo possibile, non solo dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche della qualificazione giuridica ad essi attribuita in modo da consentirgli di difendersi da essa in maniera concreta ed effettiva (Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, in *Cass. pen.*, 2008, 1646). Ovviamente, la Corte di Strasburgo non ha sostenuto che sia vietato al giudice di modificare la qualificazione giuridica del fatto, tuttavia, affinché sia garantita l'equità processuale, ha ritenuto che l'imputato sia informato in via preventiva del nuovo titolo penale ed abbia la possibilità di contestare la fondatezza di fronte ad un giudice. Nel nostro ordinamento il diritto alla conoscenza degli addebiti non sempre ha trovato una protezione irreprensibile. La giurisprudenza di legittimità, più recente, si richiama ad una interpretazione funzionale in virtù della quale occorre tener conto della descrizione del fatto così come risulta dall'imputazione e dalla istruzione probatoria, di guisa che andrà valutato se la modifica della qualificazione giuridica sia determinata da uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o comunque se l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto la possibilità di interloquire sul nuovo titolo penale anche attraverso l'impugnazione. Cfr. Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2017, n. 11956, B., Rv. 269655.; Id., Sez. II, 24 gennaio 2017, Golarini, Rv. 269666; più di recente, Id., Sez. VI, 25 settembre 2018, Pacucci, Rv. 274686, secondo cui occorre considerare se si è determinata in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità generati dal mutamento.

⁵ RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Milano, 1996, 26-28, rileva che gli artt. 477, comma 2, e 445, comma 1, del codice di rito penale del 1930 contemplavano situazioni analoghe a quelle previste dagli articoli 516 e 517 del vigente codice di procedura penale. Tuttavia, nel vigore dell'abrogato codice la cristallizzazione del fatto negli atti conclusivi dell'istruzione era ritenuta espressione del cosiddetto principio del "doppio accertamento", «nel senso che, fatte salve le deroghe previste dall'art. 445, la medesima ricostruzione del fatto imputato dovesse ricevere il crisma tanto dell'istruttore quanto del giudice del giudizio». Pertanto, nell'ipotesi che il fatto risultasse diverso da come ipotizzato, gli atti erano trasmessi al pubblico ministero, per il nuovo esercizio dell'azione penale, o al giudice istruttore, a seconda che la vicenda fosse stata istruita dal primo con istruttoria sommaria oppure dal secondo con istruttoria formale. Solo gli addebiti aggiuntivi potevano essere contestati senza regressioni, qualora attenessero a circostanze aggravanti, reati concorrenti o legati dallo stesso disegno criminoso. Secondo l'Autore, tale regime esprimeva certamente una logica tipicamente inquisitoria. Allora, «per scongiurare i gravi effetti di cui all'art. 477, c. 2, al rispetto della regola di correlazione tra accusa (immutabile) e sentenza si surrogava il semplice richiamo alla sua funzione: contraddittorio e difesa [...]». In tale prospettiva la giurisprudenza di legittimità per legittimare la variazione del fatto in sentenza faceva ricorso al criterio della mancanza di pregiudizio per la difesa, affermando che per conservare l'identità del fatto fosse bastevole che sugli elementi nuovi l'imputato avesse comunque avuto la possibilità di difendersi e di contraddire, magari durante l'interrogatorio. Sul punto, cfr. Cass., Sez. V, 21 maggio 1992, n. 8411, Chirico, in *Cass. pen.*, 1984, 703; Id., Sez. I, 23 giugno 1987, Prigitano, in *Cass. pen.*, 1988, 1505. Sul principio del doppio accertamento, cfr., invece, in dottrina, CARNELUTTI, *Rapporto*

guire, dopo la rettifica dell'addebito, soltanto se il fatto, sebbene diversamente configurato, rimanga sostanzialmente lo stesso⁶. Viceversa, se l'accusa origina-

sulla decisione penale con l'imputazione, in *Riv. dir. proc.*, 1960, 161; GIARDA, *Sul principio di correlazione dell'«accusa» con la «sentenza» fra presente e futuro nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 572; LEMMO, *Fatto diverso e dibattimento penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, 837; SANSÒ, *La correlazione tra imputazione contestata e sentenza*, Milano, 1971, 247; SPANGHER, *Fatto e qualifica giuridica nell'imputazione per reato colposo*, in *Riv. dir. proc.*, 1970, 308.

⁶ Occorre, quindi, stabilire, anzitutto, quale sia il fatto al quale fa riferimento la norma allorché dispone che nel corso del dibattimento il fatto può risultare diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio. La nozione è dibattuta in dottrina. A parere di LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2014, 584-585, la locuzione “fatto” si riferisce alla fattispecie giudiziale (figura intermedia fra situazione di fatto costituita da accadimenti o modi di essere della realtà empirica e situazione di diritto come previsione legislativa), «che è frutto di un'astrazione, giacché la situazione concreta, essendo unica, è nel contempo una situazione di fatto qualificata dal diritto e una situazione di diritto realizzatasi nel fatto». Essa, quindi, «è distinta dalla fattispecie legale in quanto ha in sé un maggior numero di “connotati” del fatto che rappresenta». E, nel delinearla «si eliminano tutti quegli elementi della situazione storica che non rientrano nel modello legale, ma vi si ricomprende una descrizione più particolareggiata dei requisiti del fatto». Per CORDERO, invece, *Considerazioni sul principio di identità del fatto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, 94, con l'espressione fatto deve intendersi «il complesso dei requisiti minimi (senza i quali, cioè, l'identificazione sarebbe impossibile o monca), che concorrono a profilare sul piano storiografico un certo avvenimento, nel quale si assume che ricorrano gli estremi previsti da un'ipotesi normativa». In una accezione assai restrittiva, BETTIOL, *La correlazione tra accusa e sentenza nel processo penale*, Milano, 1936, 76, ritiene che con il termine “fatto” debba intendersi il gruppo limitato di elementi che comportano l'offesa di un certo bene giuridico. Altri Autori assumono accezioni via via più late. F. LEONE, *Colpevolezza e correlazione tra imputazione e sentenza*, in *Scritti giuridici in onore di Alfredo De Marsico*, a cura di G. Leone, vol. II, Milano, 1960, 55, ricomprende nel “fatto” i soli elementi materiali del reato. CONSO, *Accusa e sistema accusatorio (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. I, Milano, 1958, 343; DOMINIONI, *Fatto diverso, trasmissione degli atti al pubblico ministero e nuova contestazione istruttoria*, in *Cass. pen.*, 1978, 1151; FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, vol. I, Milano, 1965, 48 ss.; GALATI, *Natura e impugnabilità del provvedimento che accerta la diversità del fatto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, 840 ss.; GREGORI, *Individuazione e identificazione fra azione e sentenza nel processo penale*, Ascoli Piceno, 1935, 267; G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. II, Napoli, 1961, 392; NUVOLONE, *Contributo alla teoria della sentenza istruttoria penale*, Milano, 1943, 12; PAGLIARO, *Fatto (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, 963; SPANGHER, *Fatto e qualifica giuridica nell'imputazione per reato colposo*, cit., 308, vi fanno rientrare anche gli elementi psicologici. GALLO, *Identità e diversità del fatto in tema di correlazione tra accusa e sentenza*, in *Giur. it.*, 1952, II, 308, include nel fatto tutti gli elementi che abbiano esercitato un'influenza determinante sul contenuto della decisione. GUARNIERI, *Questioni in tema di relazione tra accusa e sentenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1953, 82; LA ROCCA, *Studi sul problema del fatto nel processo penale*, Napoli, 1954; SANSÒ, *La correlazione tra imputazione contestata e sentenza*, cit., 137 ss., fanno rientrare nel “fatto” l'intero fatto storico all'interno del quale si ipotizza l'esistenza di un fatto illecito penale. Più di recente, RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., 22-23, ritiene che la nozione di “fatto” inerisca «alla tipizzazione storica degli elementi di fatto che integrano in concreto la struttura costitutiva della fattispecie penale astratta e della sua punibilità: modalità dell'azione, o dell'omissione, processo causale, evento, elemento soggettivo (dolo o colpa), presupposti del reato, condizioni obiettive di punibilità»; mentre, secondo REYNAUD, *I mutamenti dell'imputazione*, in *Giudizio ordinario*, coord. da Nosengo, Torino, 2002, 338, la nozione di “fatto” ricom-

ria svanisce, sostituita da una nuova, l'imputato deve essere prosciolto dalla stessa, mentre il pubblico ministero potrà procedere *ex novo* con riferimento alla nuova ipotesi accusatoria emersa in dibattimento.

La distinzione tra fatto diverso e fatto nuovo, caratterizzata da profili di ambiguità, sebbene di capitale importanza, in questa sede può essere solo accennata. A tal proposito, occorre evidenziare che la variazione dell'accusa, «anche se minimale, comporta una diversità che allo stesso tempo è una novità»⁷. Pertanto, per comprendere la bipartizione in parola, la dottrina ha ritenuto opportuno partire dalla constatazione che tra gli elementi costitutivi di ciascun fatto alcuni, che potrebbero definirsi essenziali, sono più importanti di altri, che, invece, sono da considerare come secondari. Gli elementi essenziali contribuiscono ad identificare il nucleo indefettibile del fatto e, pertanto, del singolo processo; mentre, gli elementi secondari, pur contribuendo a connotare il fatto, non identificano il singolo processo⁸. Di tal guisa, è fatto nuovo un episodio del tutto autonomo, dal punto di vista storico e giuridico, che si aggiunga a quello enunciato nell'originaria imputazione ovvero lo sostituisca integralmente⁹. Invece, il fatto è diverso allorché il mutamento di almeno uno

prende tutti gli elementi oggettivi (condotta, nesso causale, evento) e soggettivi (dolo, colpa, preterintenzione) di cui si compone la descrizione naturalistica del fatto-reato, cui vanno, inoltre, aggiunte le coordinate spazio temporali del fatto contestato e le modalità di esecuzione che lo identificano sul piano storico. In giurisprudenza, il "fatto" viene inteso come l'accadimento naturalistico le cui connotazioni soggettive ed oggettive e temporali contribuiscono alla individuazione di tutti gli elementi che caratterizzano la sua qualificazione giuridica.

⁷ DANIELE, *La modifica dell'addebito*, cit., 629. Per ILLUMINATI, *Giudizio*, in *Compendio di Procedura Penale*, a cura di Bargis, Milano, 2020, 706, una distinzione precisa tra fatto nuovo e fatto diverso, sul piano logico, non è sempre possibile, «dato che anche modifiche parziali possono trasformare totalmente il fatto originariamente contestato: si tratta comunque, di una linea di demarcazione convenzionale, da riscontrare caso per caso. Un utile criterio orientativo si può rinvenire nella constatazione che il fatto nuovo può coesistere con quelli per cui si procede, laddove il fatto soltanto diverso risulta incompatibile con la ricostruzione iniziale».

⁸ Così DANIELE, *La modifica dell'addebito*, cit., 629.

⁹ In dottrina, RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., 52, ritiene che il fatto nuovo non sia solo «quello suscettibile di aggiungersi, quale reato concorrente, al fatto già imputato, ma altresì quello che risulti in luogo del già imputato quando quest'ultimo sia andato soggetto, per via probatoria, a modifiche così radicali da portare a configurarlo, sul piano strutturale, come un altro fatto [...]»; mentre, per RICCIO, *Fatti "nuovi" e fatti "diversi" nel regime delle contestazioni suppletive*, in *Dir. giust.*, 2004, 13, 63, si ha fatto nuovo o fatto diverso a seconda che si tratti o meno di episodi riconoscibili nella imputazione originaria e come tali oggetto possibile di attività difensive. In tema di fatto nuovo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la locuzione deve denotare un accadimento assolutamente difforme da quello contestato e l'emergere in dibattimento di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio. In altri termini, un episodio dotato di intrinseca autonomia strutturale

degli elementi secondari comporti la diversa descrizione del medesimo avvenimento¹⁰.

rispetto al fatto originariamente contestato, come tale idoneo ad instaurare un procedimento distinto da quello già in atto e ad esso parallelo. Cfr. Cass., Sez. II, 17 maggio 2012, n. 18868, Rv. 252822; Id., Sez. VI, 11 dicembre 2002, n. 8011, Rv. 223947; Id., Sez. VI, 16 luglio 2002, Rodia, Rv. 223230. In tale ottica, Cass., Sez. I, 12 marzo 1996, Danzi, in *Giust. pen.*, 1997, III, 411, che ha ritenuto “fatto nuovo” il getto pericoloso di cose rispetto all’illelegale scarico di sostanze nelle acque; e Id., Sez. IV, 30 novembre 2004, D., in *Cass. pen.*, 2006, 1102, secondo cui si è in presenza di un fatto nuovo allorché contestata la contravvenzione di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, in dibattimento emerge il fatto, radicalmente diverso, e perciò nuovo, di guida in stato di ebbrezza.

¹⁰ In tali termini CORDERO, *Procedura penale*, cit., 454 ss. A parere di ILLUMINATI, *Giudizio*, cit., 706, «La possibilità di rimodellare il fatto in conformità a quanto viene emergendo dall’escussione delle prove è coerente con il valore attribuito al dibattimento, sede principale dell’accertamento processuale. [...] Ciò vale, però, a condizione che il fatto storico, sebbene diversamente configurato, rimanga sostanzialmente lo stesso, o comunque che la contestazione sia “inerente ai fatti oggetto di giudizio”, come prescrive una specifica direttiva della legge delega (art. 2 n. 78)». In giurisprudenza, Cass., Sez. III, 14 marzo 1994, Mangiapia, Rv. 198731, ha affermato che per “fatto diverso” ex art. 516 c.p.p. deve intendersi il fatto «che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio». Nello stesso senso, successivamente, Cass., Sez. IV, 10 febbraio 1998, Bellantoni, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1998, 635; Id., Sez. V, 30 aprile 1996, Jankovic, in *Giur. dir.*, 1996, 31, 82, che precisa che la nozione di fatto diverso va interpretata in senso materiale e naturalistico, indipendentemente dall’inquadramento sotto una determinata fattispecie normativa. Peraltro, è stato anche affermato che un mutamento del fatto si verifica solo quando dalle prove emergano variazioni che modificano uno degli elementi costitutivi della fattispecie descritta nella norma incriminatrice. In tal senso, Cass., Sez. I, 17 novembre 1995, Grimaldi, Rv. 202850; Id., Sez. I, 14 novembre 1994, Fata, Rv. 200026; Id., Sez. VI, 4 novembre 1993, Bollettino, in *Riv. pen.*, 1994, 1148, che hanno escluso che l’art. 516 c.p.p. si applichi quando ulteriori aspetti dell’accaduto si aggiungano ai fondamentali; nonché, Cass., Sez. II, 22 settembre 1992, Joker, in *Riv. pen.*, 1993, 971; Id., Sez. I, 5 giugno 1992, Raciti, in *Riv. pen.*, 1993, 892; Id., Sez. VI, 14 novembre 1991, Casanova, Rv. 188748, che hanno negato la necessità di rettificare l’accusa quando non si opera una modifica ma una diversa valutazione degli elementi costitutivi del fatto di reato. Tale linea di pensiero è stata condivisa da Cass., Sez. un., 22 ottobre 1996, Di Francesco, in *Gazz. giur.*, 1996, 43, 51, secondo cui vi è mutamento del fatto solo quando la fattispecie concreta che realizza l’ipotesi astratta prevista dalla norma subisca una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull’oggetto dell’imputazione che reca un reale pregiudizio alla difesa. Nello stesso senso, più di recente, Cass., Sez. IV, 1 aprile 2014, n. 15044; Id., Sez. 13 ottobre 2010, n. 36551, Rv. 248051, secondo cui l’indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non va esaurita nel mero confronto letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’“*iter*” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’inesatta collocazione temporale di un fatto delittuoso non sempre comporta un’alterazione che incide sull’identità sostanziale e sulla identificazione dell’addebito, in quanto, a seconda dei casi, può assumere o meno rilevanza decisiva, condizionando le possibilità di difesa dell’imputato. Cfr. Cass., Sez. V, 24 novembre 2014, n. 48727, Rv. 261229; Id., Sez. V, 4 marzo 2013, n. 10196, Rv. 254658; Id., 16 novembre 2012, n. 44974, Rv. 253781. Conforme a tale linea di pensiero Cass., Sez. IV, 18 febbraio 2009, n. 17039, Rv. 243445, secondo cui la modifica dell’imputazione, in relazione al luogo del commesso reato, non costi-

Un'ultima variazione del tema storico dell'imputazione è costituita dalla situazione in cui dalle prove raccolte nell'istruzione dibattimentale emerga l'esistenza di una circostanza aggravante o il compimento di un reato connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del codice di rito penale. In tale ipotesi, «il pubblico ministero contesta all'imputato il reato concorrente o la circostanza aggravante, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore»¹¹. La scelta legislativa appare comprensibile quanto alla contestazione delle aggravanti, giacché le circostanze «costituiscono elementi secondari del fatto, che non mutano la condotta o l'oggetto materiale, limitandosi a determinare un'*emendatio libelli*»¹². Viceversa, non appare giustificabile per i reati connessi i quali «potrebbero concernere oggetti fisici diversi, o, nel caso della continuazione, veicolare altre condotte, integrando di conseguenza fatti nuovi»¹³.

tuisse fatto nuovo, in quanto integra una mera variazione dell'originaria contestazione. Del pari, secondo la giurisprudenza di merito ricorre un'ipotesi di fatto diverso laddove il pubblico ministero dopo aver contestato il ruolo di mandante, alla luce della istruzione dibattimentale e delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, modifichi l'imputazione, contestando il ruolo di esecutore. Cfr. Ass., S. Maria Capua Vetere, Sez. II, 2 febbraio 2004, in *Dir. giust.*, 2004, 13, 71.

¹¹ Per RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., 35-37, tale disciplina presenta un assetto più equilibrato ed armonico rispetto a quella contenuta nel codice di rito penale abrogato, giacché ai fini dell'accrescimento dell'accusa non rilevano più nessi di natura spiccatamente penalistici, quali il nesso teleologico o consequenziale, il nesso occasionale, il nesso di continuazione. Ad essi «viene preferito un nesso di stretta contiguità storica, certamente da precisare in sede interpretativa, ma sicuramente scevro da connotati valutativi o finalistici».

¹² DANIELE, *La modifica dell'addebito*, cit., 632. *Contra* TUCCI, *Art. 517*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, Milano, 2017, t. I, 2547, che ritiene complicato spiegare perché l'art. 517 c.p.p. contempli anche le aggravanti, atteso che esse – come rilevato, per tutti, da FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VIII ed., Bologna, 2019, 439; e da PADOVANI, *Diritto penale*, XII ed., Milano, 2019, 300 – costituiscono elementi accessori distinti da quelli costitutivi del reato. Secondo l'Autore, potrebbe ritenersi che un fatto circostanziato sia meramente “diverso” da quello “semplice” e, pertanto, per la contestazione degli *accidentalia delicti* dovrebbe essere sufficiente la disciplina dettata dall'art. 516 c.p.p., anche quando esse non compaiano nell'accusa originaria ed emergano per la prima volta in dibattimento. Tuttavia, il ricorso a quest'ultima norma avrebbe potuto creare difficoltà con riferimento alle aggravanti cosiddette in senso improprio, a quelle soggettive, come la recidiva, che non rientrano affatto nel profilo storico dell'imputazione, nonché ai casi in cui l'aggravante è costituita da fatti che, per se stessi, integrerebbero un reato. In tali ipotesi è difficile sostenere che di fronte all'emergere delle circostanze il fatto originariamente contestato sia semplicemente “diverso”.

¹³ DANIELE, *La modifica dell'addebito*, cit., 632. Sul punto cfr., pure, TUCCI, *Art. 517*, cit., 2547, il quale ritiene che la disciplina dettata dall'art. 517 c.p.p. costituisca una eccezione alla regola dettata dall'art. 518 c.p.p., che trova la sua *ratio* nel particolare legame fra le condotte dell'imputato, che si ripercuotono sulle dinamiche probatorie e sulle esigenze di un completo accertamento dei fatti contestati; nonché, FRIGO, *Art. 423*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, dir. da Chiavario, vol. IV, Milano, 1990, 642, per il quale la disciplina contenuta nell'art. 517 c.p.p. sottrae le ipotesi previste dall'art. 12,

2. *Nuove contestazioni e riti premiali.* Nell'ipotesi in cui sia intervenuta una modifica dell'originaria imputazione ovvero una contestazione suppletiva, l'imputato potrebbe aver interesse alla definizione del processo con uno dei riti alternativi, essendo cambiato il quadro di riferimento in base al quale egli aveva optato per il rito ordinario. Tuttavia, i riti alternativi mirano ad una definizione anticipata del processo. Pertanto, la richiesta va avanzata prima che venga aperta la fase che si vuole evitare. Ne consegue che al momento delle nuove contestazioni, con l'istruzione dibattimentale già in corso, l'imputato non avrebbe più la facoltà di avanzare la richiesta di definizione del processo con uno dei riti alternativi, attesa l'esclusione di meccanismi di recupero di tali riti dal novero dei diritti attribuiti alle parti dall'art. 519 del codice di procedura penale. In altre parole, mentre il pubblico ministero potrebbe apportare variazioni al fatto oggetto dell'imputazione, all'imputato verrebbe sottratto il diritto di optare per la definizione del processo in forma alternativa rispetto alla sopravvenuta modifica dell'addebito originariamente imputato¹⁴. Tale distonia sistemica sollecitava immediatamente l'intervento della Corte costituzionale, che, tuttavia, con le sue prime pronunce sul tema, affermava la legittimità di un regime normativo, che non consentiva l'accesso ai riti alternativi, una volta aperto il dibattimento, neppure in presenza di nuove contestazioni, essendo vincolata la richiesta di definizione del processo con tali riti al rispetto di termini perentori.

Con riferimento al giudizio abbreviato, il Giudice delle leggi, in relazione alla facoltà dell'imputato di chiedere l'instaurazione del rito premiale in merito ad una nuova contestazione intervenuta dopo l'apertura del dibattimento, affermava che il diritto ad accedere ad un rito speciale fosse tutelabile «solo in quanto la sua condotta consente l'effettiva adozione di una sequenza procedimentale, che evitando il dibattimento e contraendo le possibilità di appello, permette di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione del giudizio abbreviato e

comma 1, lett. b), c.p.p., alla disciplina del fatto nuovo; nello stesso senso REYNAUD, *I mutamenti dell'imputazione*, cit., 345.

¹⁴ Osservava NOBILI, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, Bologna, 1989, 343, che «una contestazione accettata o “subita” al dibattimento [...] comporta altresì l'impossibilità, per l'imputato, di ottenere i benefici sanzionatori, che derivano dai riti con conclusione anticipata», rilevando che forse questi importanti profili erano sfuggiti al momento di dettare la nuova disciplina.

più in generale dei riti speciali»¹⁵. Successivamente, tale orientamento veniva ribadito, affermando la Corte costituzionale che la preclusione a chiedere il giudizio abbreviato in merito alla regiudicanda modificata a seguito della nuova contestazione fosse giustificata, da un lato, dalla circostanza che la modifica dell'imputazione non è un fenomeno infrequente in un sistema processuale in cui la prova si forma in dibattimento, per cui «rientra nelle valutazioni che lo stesso imputato deve compiere ai fini della determinazione alla scelta del rito la evenienza della modificazione dell'imputazione a seguito dell'istruttoria dibattimentale»¹⁶; dall'altro, perché, essendo preclusa nel rito abbreviato la modifica dell'imputazione, «il relativo rischio rientra naturalmente nel calcolo in base al quale l'imputato si determina a chiedere o meno tale rito, onde egli non ha che da addebitare a sé medesimo le conseguenze della propria scelta»¹⁷. Le conclusioni cui perveniva il Giudice delle leggi venivano criticate dalla dottrina, la quale sosteneva che la rigida applicazione del principio elaborato dai giudici della Consulta comportava «conseguenze inaccettabili sul piano della ragionevolezza e della tutela del diritto dell'imputato ad operare liberamente e senza condizionamenti od ostacoli le proprie scelte di strategia difensiva»¹⁸. Sulla scia di tali critiche la Corte costituzionale ha modificato l'originario orientamento e, con numerose pronunce, che hanno costituito un «progressivo percorso di riallineamento costituzionale della disciplina codicistica»¹⁹, ha ridisegnato i rapporti tra i procedimenti speciali di natura premiale

¹⁵ Corte cost., 28 dicembre 1990, n. 593, in *Giur. cost.*, 1990, 3309.

¹⁶ Corte cost., ord. 11 maggio 1992, n. 213, in *Giur. cost.*, 1992, 1743.

¹⁷ Corte cost., 8 luglio 1992, n. 316, in *Giur. cost.*, 1992, 2623, con nota di CONTI, *Nuove contestazioni dibattimentali e preclusione al rito abbreviato*, secondo cui l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti al giudizio abbreviato, in tanto rileva in quanto egli rinuncia al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consente di raggiungere in tal modo l'obiettivo di rapida definizione del processo perseguito dal legislatore con l'introduzione di tale rito speciale. Perciò, quando ormai per l'inerzia dell'imputato tale scopo non può più essere pienamente raggiunto - in quanto si è già pervenuti al dibattimento - sarebbe del tutto irrazionale consentire che, ciononostante, a quel giudizio si addivenga in base alle contingenti valutazioni dell'imputato sull'andamento del processo. In senso analogo Corte cost., 25 marzo 1993, n. 129, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, 226, con nota critica di CREMONESI, *Compatibilità tra le contestazioni suppletive dopo l'apertura del dibattimento e l'adozione dei riti speciali, in presenza della contestazione di un reato concorrente*.

¹⁸ REYNAUD, *I mutamenti dell'imputazione*, cit., 382.

¹⁹ Corte cost., 14 giugno 2022, n. 146, in questa Rivista, 2022, rubrica *Giurisprudenza costituzionale*, con brevi notazioni di CAPPITTA, *Nuova contestazione in dibattimento di reati connessi e messa alla prova*. Per un ulteriore commento alla decisione cfr. BOVE, *Contestazione suppletiva di reati connessi*:

e le nuove contestazioni, superando, peraltro, l'originaria distinzione tra nuove contestazioni dibattimentali cosiddette patologiche, ossia già risultanti dagli atti di indagine preliminare, e nuove contestazioni cosiddette fisiologiche, ovvero scaturite dalle prove acquisite nel dibattimento. Il primo significativo intervento della Corte costituzionale sui rapporti tra nuove contestazioni e limiti cronologici della richiesta di definizione del processo con un rito alternativo è costituito dalla sentenza con la quale - investita della questione di legittimità degli artt. 487, comma 5, e 446, comma 1, c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentivano all'imputato dichiarato contumace, che successivamente e prima della decisione, avesse fornito la prova del suo legittimo impedimento, di chiedere la definizione del giudizio con l'applicazione della pena su richiesta - enunciava il principio fondamentale secondo cui, allorché non possa rinvenirsi «alcun profilo di inerzia dell'imputato e quindi di addebitabilità al medesimo delle conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato [...] sarebbe molto difficile negare che la impossibilità di ottenere i relativi benefici concreti una ingiustificata compressione del diritto di difesa»²⁰.

Successivamente, la Corte dichiarava l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 516 e 517 c.p.p. «nella parte in cui non preved[evano] la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 c.p.p. relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione della pena in ordine alle originarie imputazioni»²¹. Quindi, modificando il precedente

la Corte costituzionale ammette il "recupero" della messa alla prova per tutti i reati ascritti, in *www.sistemapenale.it*, 17 giugno 2022.

²⁰ Corte cost., 19 marzo 1993, n. 101, in *Giur. cost.*, 1998, 821, secondo cui «non può parlarsi [...] di una libera assunzione del rischio del dibattimento da parte dell'imputato», giacché in tale evenienza «la libera determinazione dell'imputato verso i riti speciali risulta sviata da aspetti di "anomalia" caratterizzanti la condotta processuale del p.m. Tale anomalia deriva o dalla erroneità della imputazione (il fatto è diverso) o dalla sua incompletezza (manca l'imputazione relativa a un reato connesso)». E poiché a causa di questa anomalia «l'imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali».

²¹ Corte cost., 30 giugno 1994, n. 265, secondo cui le valutazioni dell'imputato circa la convenienza del rito alternativo vengono a dipendere anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero, sicché, «quando, in presenza di una evenienza patologica del procedimento, quale è quella

orientamento, estendeva il principio all'ipotesi parallela di contestazione in dibattimento di una circostanza aggravante e dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p. anche «nella parte in cui non prevede[va] la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'art. 444 c.p.p., in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale»²².

Quanto al giudizio abbreviato, intervenuta la riforma introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, che cambiava radicalmente il volto al rito speciale in parola, rendendo la contestazione una evenienza sì prevedibile in un sistema processuale ispirato al principio della formazione della prova in dibattimento,

derivante dall'errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero, l'imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali». In tal caso, peraltro, risulta violato anche il principio di uguaglianza, «venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero». Tuttavia, pur osservando che anche in relazione al giudizio abbreviato deriverebbe un pregiudizio all'imputato se potesse procedersi solo in via ordinaria in relazione alle nuove contestazioni, senza che a nulla rilevi né la tardività della nuova contestazione né la volontà dell'imputato, immediatamente manifestata, di definire il giudizio in via alternativa, la Corte limitava la declaratoria di illegittimità costituzionale all'applicazione della pena su richiesta, osservando che il giudizio abbreviato «si realizza attraverso una vera e propria procedura, inconciliabile con quella dibattimentale», di guisa che un meccanismo di recupero fondato sull'art. 175 c.p.p. «non potrebbe ritenersi scelta costituzionalmente obbligata, allo stato dell'ordinamento processuale, ponendosi in termini alternativi ad altre possibili opzioni, attinenti alla sfera della discrezionalità legislativa, come ad esempio quella di attribuire al giudice, all'esito del dibattimento, il compito di verificare l'esistenza dei presupposti [...] al solo fine di applicare, nel caso di condanna, la riduzione della pena di un terzo; o quella di una preclusione, in tali casi, della nuova contestazione, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad essa». Sulla pronuncia, in dottrina, cfr. CREMONESI, *Riflessioni sulla applicazione di pena dell'art. 444 c.p.p. dopo l'apertura del dibattimento*, in *Giust. pen.*, 1995, I, 9; RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., 205, il quale osserva che se può non essere irragionevole pretendere che l'imputato valuti la convenienza o meno di un rito alternativo, tenendo conto dell'eventualità che in sede dibattimentale la contestazione venga «diversamente descritta o aggravata», altrettanto non può ritenersi quando la nuova contestazione aggiunga all'originaria un'altra accusa, sia pure connessa, non essendo essa ipotizzabile in virtù degli atti di indagine. Nello stesso senso, ma con riferimento soltanto alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, MARINI, *Art. 9*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Agg. II, coord. da Chiavario, Torino, 1993, 285. *Contra* RETICO, *Contestazione suppletiva e limiti cronologici per il «patteggiamento»*, in *Giur. cost.*, 1994, 216, il quale ritiene che non sussista alcun onere a carico dell'imputato.

²² Corte cost., 25 giugno 2014, n. 184, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 1411, secondo cui la motivazione della sentenza n. 265 del 1994 può riferirsi anche alla contestazione «tardiva» di una o più circostanze aggravanti, in quanto «anche la trasformazione dell'originaria imputazione in un'ipotesi circostanziata (o pluricircostanziata) determina un significativo mutamento del quadro processuale».

ma non più preclusa in tale rito, veniva meno quella sorta di “immunizzazione” dal rischio di nuove contestazioni che il giudizio speciale assicurava, sgretolandosi il compendio argomentativo su cui la Corte costituzionale aveva fondato la incompatibilità fra rito abbreviato e dibattimento, anche nell’ipotesi di modifica dell’addebito originariamente contestato. Il progressivo superamento di tale incompatibilità parte dalla decisione della Corte costituzionale che, nel dichiarare illegittima la mancata previsione di un sindacato giurisdizionale sul rigetto di una richiesta di rito abbreviato condizionata all’integrazione probatoria, affidava simile controllo al giudice del dibattimento, il quale, in caso di rigetto ingiustificato, avrebbe potuto celebrare direttamente il rito. E ciò anche in considerazione del fatto che «l’ordinamento già prevede che sia lo stesso giudice del dibattimento a celebrare il giudizio abbreviato nelle ipotesi di cui agli artt. 452, co. 2, e 555, co. 2, c.p.p. (giudizio direttissimo e citazione diretta a giudizio)»²³.

Successivamente, il Giudice delle leggi dichiarava l’illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice dibattimentale il giudizio abbreviato «relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento» quando «la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale»; nonché, con la stessa sentenza, in via consequenziale, l’illegittimità dell’art. 516 c.p.p., nella parte in cui, ricorrendo le medesime condizioni, non prevedeva la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice dibattimentale il giudizio abbreviato «relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento»²⁴. Del pari, dichiarava l’illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 517, «nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante, che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede[va] la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del

²³ Corte cost., 23 maggio 2003, n. 169, in *Giur. cost.*, 2003, 1336, con osservazioni di LOZZI, *Un ripensamento della Corte costituzionale in tema di giudizio abbreviato*, il quale ritiene che il «giudice del dibattimento è perfettamente consapevole del fatto che il rigetto della richiesta di abbreviato e l’instaurazione del dibattimento, con la conseguente attuazione del contraddittorio nel momento della formazione della prova, allungherà di molto i tempi del processo».

²⁴ Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 333, in *Giur. cost.*, 2009, 4957, con nota di CAIANIELLO, *Giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni. Il prevalere delle tutele difensive sulle logiche negoziali*. Sul punto cfr., anche, MAFFEO, *Le contestazioni tardive e il giudizio abbreviato*, in *Giur. cost.*, 2010, 3598-3599; e TODARO, *Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato: una incostituzionalità attesa tra spinte antitetiche e dubbi persistenti*, in *Cass. pen.*, 2010, 2527

dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione»²⁵.

Appare evidente che tali declaratorie di illegittimità inerissero alla sola contestazione dibattimentale cosiddetta “tardiva” o “patologica”, relativa, cioè, a fatti che già risultavano agli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale. Tuttavia, come già esposto, il requisito è stato superato. Infatti, la Corte costituzionale «ha riconosciuto all’imputato la facoltà di accedere ai riti alternativi del patteggiamento e del giudizio abbreviato anche in seguito a nuove contestazioni cosiddette “fisiologiche”, collegate cioè non a elementi acquisiti nel corso delle indagini ma alle risultanze dell’istruzione dibattimentale»²⁶. In tal senso, ha dichiarato l’illegittimità, per violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, dell’art. 517 c.p.p. «nella parte in cui non prevede[va] la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale»²⁷; l’illegittimità della stessa norma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede[va] la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione»²⁸;

²⁵ Corte cost., 9 luglio 2015, n. 139, in *www.penalecontemporaneo.it*, 13 luglio 2015, con nota di LEO, *Contestazioni suppletive in dibattimento e richiesta di giudizio abbreviato: una nuova pronuncia di illegittimità parziale dell’art. 517 c.p.p.*

²⁶ Corte cost., 5 luglio 2018, n. 141, in *www.federalismi.it*, 18 luglio 2018.

²⁷ Corte cost., 26 ottobre 2012, n. 237, in *Giur. cost.*, 2012, 3568, con nota di CAIANIELLO, *Modifiche all’imputazione e giudizio abbreviato. Verso un superamento della distinzione tra contestazioni fisiologiche e patologiche*, che, per un verso, osserva come la posizione dell’imputato che subisce una contestazione suppletiva nel corso dell’attività dibattimentale è indubbiamente deteriore – quanto all’accesso ai riti alternativi e alla fruizione dei connessi benefici premiali – rispetto a quella di chi della corretta imputazione sia chiamato a rispondere sin dall’inizio. Per altro verso, rileva come sia pacificamente riconosciuto che l’accesso ai riti alternativi costituisca diretta esplicazione del diritto di difesa. Su quest’ultimo assunto, in dottrina, cfr. QUATTROCOLO, *Contestazione suppletiva “fisiologica” e giudizio: cade con C. cost. 237/2012 l’ultimo baluardo del rapporto “premieria/deflazione”*, in *Legisl. pen.*, 2013, 337 ss.; SURACI, *La problematica relazione tra nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1488 ss. Per ulteriori commenti alla pronuncia, senza pretesa di esaustività, cfr. CASSIBBA, *Vacilla il criterio della prevedibilità delle nuove contestazioni dibattimentali*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 27 novembre 2012; D’AGNOLO, *Nuove contestazioni e giudizio abbreviato: un deciso passo avanti della Corte costituzionale*, in *Proc. pen. giust.*, 2012, 62 ss.; DI CHIARA, *Nuove contestazioni “fisiologiche” a dibattimento e accesso al giudizio abbreviato*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 1427.

²⁸ Corte cost., 5 dicembre 2014, n. 273, in *Proc. pen. giust.*, 2015, 119 ss., con nota di D’AIUTO, *Fatto diverso e giudizio abbreviato: verso una nuova forma di rito premiale?* Per ulteriori commenti, senza

l'illegittimità, per contrasto con i medesimi articoli della Carta fondamentale, dell'art. 516, «nella parte in cui non prevede[va] la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione»²⁹; l'illegittimità, per violazione, ancora, del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, dell'art. 517 c.p.p., «nella parte in cui non prevede[va] la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione»³⁰.

Sebbene sotto profili diversi, i giudici della Consulta hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p. anche con riferimento all'omessa previsione della facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione per il reato concorrente o per il fatto diverso in seguito a modifica dell'imputazione³¹.

pretesa di esaustività, cfr. CABIALE, *L'imputato può chiedere il giudizio abbreviato anche dopo la modifica 'fisiologica' dell'imputazione: la fine del 'binomio indissolubile' fra premialità e deflazione*, in www.penalecontemporaneo.it, 22 dicembre 2014, per il quale l'epilogo della sentenza avrebbe dovuto essere quello di dichiarare l'incostituzionalità della norma solo nella parte in cui non consentiva l'accesso al rito alternativo allorché l'emersione nel dibattimento del fatto diverso fosse stata intimamente connessa alla lacunosità delle indagini preliminari. *Contra* BELVISO, *Modifica dell'imputazione in dibattimento e facoltà di chiedere il giudizio abbreviato*, in *Studium iuris*, 2015, 520 ss.

²⁹ Corte cost., 17 luglio 2017, n. 506, in *Giur. cost.*, 2017, 1815 ss. con nota di RAFARACI, *Illegittima la preclusione della richiesta di "patteggiamento" in caso di contestazione dibattimentale "fisiologica" del fatto diverso*, nonché, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 37, con nota di SPINELLI, *La Consulta torna sul rapporto tra modifica dell'imputazione e facoltà di accesso ai riti alternativi*.

³⁰ Corte cost., 11 aprile 2019, n. 82, in questa Rivista, 2019, rubrica *Giurisprudenza costituzionale*, con brevi notazioni di CAPITTA, *Nuove contestazioni e patteggiamento*, secondo cui l'accoglimento della questione risultava ormai dovuto alla luce della sentenza n. 206 del 2017, dal momento che, con tale pronuncia, è stata estesa la facoltà di proporre richiesta di patteggiamento dopo la contestazione dibattimentale "fisiologica" del fatto diverso. A parere della Corte, infatti, fatto diverso e reato connesso, entrambi emersi per la prima volta in dibattimento, integrano evenienze processuali che, sul versante, dell'accesso ai riti alternativi, non possono non rappresentare situazioni fra loro del tutto analoghe.

³¹ Corte cost., 29 dicembre 1995, n. 530, in *Giur. cost.*, 1995, 4415, con nota di PINI, *Modifica dell'imputazione e diritto dei riti speciali*, che non ripropone il percorso logico seguito nella sentenza della Corte costituzionale 94/265, bensì si limita a sostenere l'irragionevole compressione del diritto di difesa, osservando che l'inutile superamento del limite temporale, ossia l'apertura del dibattimento, previsto per la domanda di oblazione, non è «riconducibile a libera scelta dell'imputato, e cioè ad inerzia al medesimo addebitabile, sol che si consideri che la facoltà in discussione non può che sorgere nel momento stesso in cui il reato è oggetto di contestazione».

Infine, per quanto riguarda il nuovo rito speciale della sospensione del procedimento con messa alla prova occorre rilevare che la sua introduzione ha posto analogamente agli altri riti alternativi il problema dell'accesso al rito in caso di modifica dell'imputazione.

Sulla questione la Corte costituzionale è già intervenuta, ponendosi nel solco garantista già tracciato per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta, considerato che l'istituto di nuovo conio costituisce un rito premiale con effetti deflattivi in cui il principio di uguaglianza ed il diritto di difesa verrebbero lesi se non fosse consentito all'imputato, in seguito ad una nuova contestazione dibattimentale, di richiedere la definizione del giudizio attraverso un percorso procedimentale più favorevole. Anzitutto, si è occupata dell'ipotesi di nuova contestazione di una circostanza aggravante, dichiarando illegittimo l'art. 517 c.p.p. nella parte in cui, in tale ipotesi, «non prevede[va] la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova»³².

³² Corte cost., 5 luglio 2018, n. 141, cit., secondo cui «In un quadro complessivo di principi, [...] che si è andato delineando in modo sempre più nitido attraverso l'evoluzione giurisprudenziale, è chiaro che nel caso di contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, non prevedere nell'art. 517 cod. proc. pen. la facoltà per l'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova si risolve, come è stato ritenuto per il patteggiamento e per il giudizio abbreviato, in una violazione degli artt. 3 e 24 Cost.». Per un commento alla pronuncia, senza pretesa di esaustività, cfr. NULLO, *Nuove contestazioni e messa alla prova: non ancora completo il quadro dei rapporti tra modifiche dell'imputazione e accesso ai riti alternativi*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 1, 59, per il quale l'imputato che sia raggiunto da una nuova contestazione viene a trovarsi in una posizione deteriore rispetto a chi sia stato chiamato a rispondere della medesima imputazione sin dall'origine e, pertanto, la nuova contestazione, indipendentemente dalla sua genesi "fisiologica" o "patologica", determina una evoluzione dell'imputazione, che, per una adeguata tutela del diritto di difesa, necessita che sia prevista la facoltà di formalizzare la richiesta di un rito alternativo premiale; TESSITORE, *Contestazione suppletiva e messa alla prova. La soluzione della Corte costituzionale*, in *Cass. pen.*, 2019, 5/6, 2018, la quale osserva che, costituendo la richiesta di accesso ai riti alternativi una modalità tra le più qualificanti di esercizio del diritto di difesa, il Giudice delle leggi ha ritenuto che la facoltà di accesso al rito della sospensione del procedimento con messa alla prova in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante trovi il suo fondamento proprio in tale diritto, al quale «deve essere lasciato ampio spazio per una tutela avanzata dei diritti dell'imputato». Una diversa soluzione adottata dalla Corte avrebbe determinato «profili di sperequazione di trattamento rispetto all'assetto complessivo della materia conseguente» ai suoi pregressi interventi; ZAPPULLA, *La prima (ma non ultima) pronuncia d'incostituzionalità in tema di modifica dell'imputazione e messa alla prova*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 10, 250, a parere del quale «L'imputato deve poter esigere il massimo impegno possibile da parte del pubblico ministero nella corretta ricostruzione della fattispecie, senza che possano essergli addebitate, in chiave d'intervenuta decadenza, carenze rispetto alle quali sia estraneo, pena la violazione dell'inviolabile diritto di difesa, da intendersi come diritto a scegliere liberamente anche le migliori prospettive definitorie». Prima della pronuncia della Corte costituzionale, MAFFEO, *I profili processuali della sospensione con messa alla*

Successivamente, «confermando anche per il rito di nuovo conio l'inizio di una lunga stagione di assestamenti giurisprudenziali finalizzati a conformare la disciplina dell'accesso al rito ai principi affermati con riferimento al diritto (difensivo) all'alternativa premiale ed al valore dell'uguaglianza»³³, ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 516 c.p.p., «nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede[va] la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova»³⁴, riconoscendo il diritto al giudizio speciale, sia nel caso di modifica fondata su elementi preesistenti, sia nel caso di modifica sollecitata dalle prove acquisite nel dibattimento, sulla base dell'identità strutturale fra la contestazione di una circostanza aggravante e quella del fatto diverso.

Viceversa, non era ancora intervenuta in relazione alla nuova contestazione dibattimentale di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b), del codice di rito penale.

Con la decisione in commento, tenendo conto delle innumerevoli pronunce che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p.

prova, Napoli, 2017, 226, osservava che la soluzione della questione di legittimità fosse quasi obbligata, sebbene dovesse essere valutata la diversità dell'istituto di nuovo conio rispetto al giudizio abbreviato e al patteggiamento, «che non rende[va] scontata la risposta alla domanda se l'innesto della sospensione con messa alla prova a dibattimento iniziato consent[isse] pur sempre una contrazione dei tempi di definizione del processo», considerato che la sospensione delle attività processuali in corso induceva a più di una perplessità circa il fatto che il giudice delle leggi potesse ritenere valido anche per la sospensione del procedimento con messa alla prova quanto affermato in merito al patteggiamento, ossia che «l'adozione del rito speciale comporti comunque un effetto, seppure attenuato, di economia processuale».

³³ TASSI, *Art. 517*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Illuminati-Giuliani, Milano, 2020, 2569.

³⁴ Corte cost., 11 giugno 2020, in *www.sistemapenale.it*, 12 giugno 2020, con nota di LAZZERI, *Modifica dell'imputazione e facoltà di chiedere la messa alla prova: dichiarata l'incostituzionalità parziale dell'art. 516 c.p.p.*, che, richiamata la natura (anche) processuale della messa alla prova quale rito speciale alternativo al giudizio, ha statuito che la facoltà dell'imputato di presentare la relativa istanza di ammissione in corso di dibattimento - già introdotta dalla sentenza 141/2018 per il caso di contestazione di nuove circostanze aggravanti con conseguente declaratoria di illegittimità parziale dell'art. 516 c.p.p. - deve essere riconosciuta anche per l'ipotesi «strutturalmente identica» di modifica dell'originaria imputazione ai sensi dell'art. 516 del codice di rito penale. Prima che intervenisse la decisione, TROISI, *Nuove contestazioni e riti alternativi: necessitato protagonismo della Consulta e perdurante silenzio del legislatore*, in *Giur. it.*, 2018, 1621, riteneva necessaria l'estensione dei principi sanciti da Corte cost. 18/141 alla contestazione del fatto diverso - situazione comparabile all'aggiunta di una aggravante - nonché alla modifica del *nomen iuris* da parte del pubblico ministero in applicazione dell'art. 516 del codice di procedura penale.

nella parte in cui non consentono all'imputato di accedere ai riti speciali in caso di nuove contestazioni, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 517 c.p.p., laddove non consente all'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova con riferimento a tutti i reati a lui addebitati, ivi compresi quelli concorrenti oggetto di nuova contestazione³⁵.

È chiaro che, nonostante gli interventi della Corte costituzionale, il quadro dei rapporti tra modificazione dell'imputazione e riti speciali è frammentario ed è prevedibile, pertanto, che vengano proposte ulteriori questioni di legittimità costituzionale³⁶. Non sfugge, infatti, che non sono state sottoposte allo scrutinio di costituzionalità le questioni inerenti alla facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato a seguito di una nuova contestazione fisiologica di una circostanza aggravante; di richiedere l'oblazione a seguito della contestazione di una circostanza aggravante.

Tuttavia, tale frammentarietà sembra in via di superamento con la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»³⁷.

³⁵ Corte cost. 14 giugno 2022, n. 146, cit. Prima che intervenisse tale decisione, ZAPPULLA, *La prima (ma non ultima) pronuncia d'incostituzionalità in tema di modifica dell'imputazione e messa alla prova*, cit., 254-255, osservava che la sospensione del procedimento con messa alla prova avrebbe atteso una nuova serie di pronunce d'incostituzionalità, «quali necessari sviluppi di una sceneggiatura già scritta nel contenuto delle sue nuove puntate. [Venendo] in rilievo l'esigenza di prevedere la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova anche in caso: di contestazione dibattimentale di un reato connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b) (art. 517, comma 1, c.p.p.); di un fatto diverso (art. 516 c.p.p.); e sia di contestazioni patologicamente fondate su una mera valutazione del materiale investigativo che aveva mal orientato il pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, analogamente condizionando, poi, il giudice dell'udienza preliminare nel conseguente rinvio al dibattimento; sia di contestazioni che fisiologicamente siano il frutto di acquisizioni istruttorie astrattamente prevedibili nell'*an*, ma non nel *quomodo* contenutistico».

³⁶ Ad usare l'aggettivo frammentario è NULLO, *Nuove contestazioni e messa alla prova: non ancora completo il quadro dei rapporti tra modifiche dell'imputazione e accesso ai riti alternativi*, cit., 59, il quale ritiene che il diritto di difesa resti ancora in sospeso in merito ad ulteriori questioni di legittimità costituzionale «rispetto alle quali, è evidente, si attendono nuove sentenze additive di principio». Per una esposizione delle decisioni della Corte costituzionale in tema di rapporti tra nuove contestazioni e riti speciali cfr. GEROMIN, *Le ultime (ma non definitive) pronunce in tema di nuove contestazioni e riti alternativi; il lento revirement della Consulta fra conquiste e lacune*, in www.lalegislazionepenale.eu, 12 novembre 2020, 1-30.

³⁷ Per un commento alla recente normativa, senza pretesa di esaustività, vedi A.A.V.V., *La riforma del processo penale. Commento alla legge n. 134 del 27 settembre 2021*, Milano, 2021, 179; BASSI-PARODI, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, Milano, 2021, 32; BARTOLI, *Verso la riforma Cartabia: senza risoluzioni, con qualche compromes-*

Infatti, all'art. 1, comma 10, lett. e ed f, essa dispone che sia previsto, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del codice di procedura penale, che l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; nonché, che tale facoltà possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione. Di tal guisa, il legislatore dovrà adeguare la disciplina codicistica alle numerose sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità degli articoli 516 e 517 c.p.p., affinché sia consentito all'imputato di esercitare la facoltà di definire il giudizio con un rito premiale a seguito della modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale. In altre parole, allorché intervenga una modifica dell'originaria imputazione, ai sensi degli articoli 516 e 517 c.p.p., sia sulla base degli elementi già acquisiti nel corso delle indagini, sia a seguito delle risultanze dell'istruzione dibattimentale, il legislatore dovrà prevedere che l'imputato sia restituito in termini al fine di chiedere, al giudice del dibattimento, sempre che la nuova imputazione lo consenta, l'applicazione della pena, il giudizio abbreviato, la sospensione del procedimento con messa alla prova e l'oblazione³⁸.

so, ma con visione e respiro, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1167 ss.; BRONZO, *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello*, in *Cass. pen.*, 2021, 5 ss.; CANZIO, *Le linee del modello "Cartabia"*. Una prima lettura, in *www.sistemapenale.it*, 23 agosto 2021, 1 ss.; CAVALIERE, *Considerazioni "a prima lettura" su definizione processuale, sistema sanzionatorio e prescrizione nella l. 27 settembre 2021, n. 134, c.d. riforma Cartabia*, in *www.penaledp.it*, 27 settembre 2021, 1 ss.; DONINI, *Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità*, in *Pol. dir.*, 2021, 4, 591 ss.; GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della "legge Cartabia"*, in *www.sistemapenale.it*, 15 ottobre 2021, 1 ss.; LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in questa Rivista, 3, 2021, 1 ss.; MARANDOLA (a cura di), *"Riforma Cartabia" e rito penale*, Milano, 2022; PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *www.sistemapenale.it*, 8 settembre 2021, 1 ss.; SPANGHER, *La riforma Cartabia nel labirinto della politica*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1155 ss.

³⁸ Sul punto cfr. VARRASO, *La legge "Cartabia" e l'apporto dei procedimenti speciali al recupero dell'efficienza processuale*, in *Sist. pen.*, 2022, 2, 39, il quale osserva che il differimento per l'esercizio della facoltà di chiedere il rito speciale all'udienza successiva a quella in cui è intervenuta la nuova contestazione «recepisce quanto avviene già nella prassi, al fine di favorire un'effettiva ponderazione dell'imputato su una tipica espressione di esercizio del suo diritto di difesa»; nonché BASSI-PARODI, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., 32, i quali ritengono che la modifica normativa recepisca «una prassi ermeneutica da tempo affermatasi, per evidenti ragioni (anche) di economia processuale»; BRICCHETTI, *Nuove contestazioni, rendere norme le dichiarazioni di incostituzionalità*, in A.A.V.V., *La riforma del processo penale. Commento alla legge n. 134 del 27 settembre 2021*, cit., 179, per il quale, sebbene la delega non lo richieda espressamente, la

Lo schema di decreto legislativo recante «attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» recepisce la direttiva, suggerendo un duplice intervento: «“informativo”», con riferimento al comma 1 dell'art. 519 c.p.p., «che enuncia gli avvisi che il giudice dà all'imputato in caso di modifica dell'accusa; [...] “attributivo” del potere», con riferimento al comma 2 della medesima norma, «che contiene i poteri che competono alla parte in caso di nuova contestazione (ottenere il termine a difesa, chiedere nuove prove, chiedere i procedimenti speciali)»³⁹.

Quanto alla oblazione, invece, apporta una correzione all'art. 141, comma 4-*bis* disp att. c.p.p., «al fine di chiarire che la rimessione dell'imputato in termini per richiedere l'oblazione è possibile non solo nel caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale l'oblazione stessa sia ammissibile, ma anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli artt. 517 e 518 del codice (sempre che naturalmente, per le nuove imputazioni l'oblazione sia ammissibile)»⁴⁰.

3. *La questione di legittimità costituzionale.* Il Tribunale di Palermo ha sollevato, con riferimento agli artt. 4 e 24, comma 2, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova con riguardo al reato concorrente oggetto di nuova contestazione.

Quanto alla rilevanza, il giudice rimettente ha riferito che il giudizio *a quo* era stato instaurato mediante decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di D.L.P., chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni

facoltà di definire il giudizio con rito premiale va esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione, a pena di inammissibilità; LA ROCCA, *Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, cit., 32.

³⁹ Cfr. Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante «attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», 140.

⁴⁰ Cfr. Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante «attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», 140.

legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)». Successivamente all'apertura del dibattimento, a seguito dell'escussione di un testimone della lista del pubblico ministero, quest'ultimo procedeva, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., alla contestazione di ulteriori reati - connessi al primo ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. - di cui agli artt. 71 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per la violazione rispettivamente degli artt. 64, 65 e 93 del medesimo d.P.R., avvinti dal nesso della continuazione *ex art.* 81, secondo comma, del codice penale. A seguito della nuova contestazione, il difensore dell'imputata, munito di procura speciale, presentava istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, rispetto alla quale veniva acquisito un programma di trattamento da parte dell'ufficio di esecuzione esterna.

Chiamato a decidere su tale istanza, il rimettente ha osservato che l'art. 464 *bis*, comma 2, c.p.p. prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere formulata solo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, escludendo, così, implicitamente, che la nuova istanza possa essere avanzata a seguito di una nuova contestazione ai sensi dell'art. 517 del codice di rito penale. Invece, in merito alla non manifesta infondatezza, ha osservato che i rapporti tra le nuove contestazioni dibattimentali e il recupero da parte dell'imputato della facoltà di chiedere l'applicazione di riti alternativi sono stati interessati da plurimi interventi della Corte costituzionale, caratterizzati da una tendenziale e graduale apertura verso l'esercizio di prerogative che risulterebbero altrimenti precluse. Allora, ad avviso del giudice *a quo*, precludere l'accesso alla messa alla prova a seguito della contestazione suppletiva di reati connessi, violerebbe sia l'art. 24 della Costituzione, in quanto la richiesta di riti alternativi, fra i quali va annoverata anche la sospensione del procedimento con messa alla prova, costituisce una delle più qualificanti modalità con le quali si esplica l'esercizio del diritto di difesa; sia l'art. 3 della medesima Carta fondamentale, non solo perché l'imputato verrebbe irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai riti speciali, a causa della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione discrezionale operata dal pubblico ministero sulle risultanze delle indagini preliminari, ma anche perché sarebbe irragionevole non equiparare questa ipotesi a quelle nelle quali oggi risulta possibile accedere ai riti alternativi a seguito di nuove contestazioni⁴¹.

⁴¹ Corte cost., 14 giugno 2022, n. 146, cit.

In conclusione, ritiene che le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 141 del 2018 siano perfettamente pertinenti e sovrapponibili alla fattispecie al suo esame, che ha dato origine alla questione di legittimità costituzionale, della richiesta da parte dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento ai reati concorrenti oggetto di nuova contestazione.

4. *La decisione.* La Corte costituzionale, recependo le argomentazioni del giudice rimettente, ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, estendendo, di tal guisa, la dichiarazione di illegittimità incidentale, che già aveva investito l'art. 517 c.p.p., con riferimento alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, alla ulteriore ipotesi di contestazione suppletiva di reati connessi.

Il Giudice delle leggi premette che «una fitta serie di pronunce di questa Corte ha adeguato il principio di fluidità dell'imputazione, che costituisce il dato caratterizzante del nostro sistema processuale anche in sede dibattimentale, al diritto di difesa presidiato dall'art. 24 Cost. quale “principio supremo dell'ordinamento costituzionale (sentenze n. 18 del 2022, n. 238 del 2014, n. 232 del 1989 e n. 18 del 1982)»⁴².

Il graduale sgretolamento delle preclusioni all'accesso ai riti alternativi, superando l'originaria distinzione tra nuove contestazioni dibattimentali cosiddette “patologiche” e nuove contestazioni “fisiologiche”, a parere dei giudici della Consulta, è stata dettata «dalla duplice esigenza di salvaguardare la pienezza del diritto di difesa dell'imputato, che comprende il diritto di optare per il rito alternativo alle condizioni stabilite dal legislatore, ed evitare l'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato che abbia potuto confrontarsi con una imputazione completa prima dell'inizio del dibattimento e quello rispetto al quale l'imputazione sia stata prevista o integrata soltanto nel corso del dibattimento, quando il termine per la scelta del rito alterativo è ormai scaduto». Nell'uno e nell'altro caso va assicurata all'imputato la facoltà di accedere ai riti speciali, anche quando sia spirato il termine per la richiesta, perché «di fronte a un mutamento dell'imputazione, ragioni di tutela del suo diritto di difesa e del principio di eguaglianza impongono che sia sempre consentito all'imputato rivalutare la propria scelta alla luce delle nuove contestazioni»⁴³.

⁴² Corte cost., 14 giugno 2022, n. 146, cit.

⁴³ Corte cost., 14 giugno 2022, n. 146, cit.

A tal proposito, la Corte richiama le pronunce in tema di patteggiamento richiesto a fronte della nuova contestazione di un fatto diverso *ex art. 516 c.p.p.* (sentenze n. 265 del 1994 e n. 206 del 2017), di una circostanza aggravante *ex art. 517 c.p.p.* (sentenza n. 184 del 2014) o di reati connessi *ex art. 517 c.p.p.* (sentenze n. 265 del 1994 e n. 82 del 2019); nonché, in tema di rito abbreviato a fronte della nuova contestazione di un fatto diverso *ex art. 516 c.p.p.* (sentenze n. 333 del 2009 e n. 273 del 2014), di una circostanza aggravante *ex art. 517 c.p.p.* (sentenza n. 139 del 2015) o di reati connessi *ex art. 517 c.p.p.* (sentenza n. 333 del 2009).

Il quadro viene completato con il riferimento alle sentenze che hanno superato la preclusione del termine di fase ed hanno ammesso il recupero della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi di nuova contestazione nel corso del dibattimento di un fatto diverso e di una circostanza aggravante (sentenze n. 141 del 2018 e n. 14 del 2020).

Dopo questa premessa, la Corte afferma che i principi espressi nelle pronunce menzionate impongono che anche la residua preclusione alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione alla nuova contestazione in dibattimento di reati connessi *ex art. 517 c.p.p.* vada rimossa. Infatti, come osservato dal Giudice delle leggi, nella sentenza n. 82 del 2019, «fatto diverso e reato connesso, entrambi emersi per la prima volta in dibattimento, integrano [...] evenienze processuali che sul versante dell'accesso ai riti alternativi, non possono non rappresentare situazioni fra loro del tutto analoghe»⁴⁴. «Pertanto, anche rispetto all'ipotesi di nuove contestazioni di reati connessi *ex art. 517 cod. proc. pen.*, dovrà riconoscersi all'imputato la facoltà di chiedere la messa alla prova, che la sentenza n. 14 del 2020 ha già esteso all'ipotesi di contestazione di un fatto diverso»⁴⁵. Peraltro, ritiene che il recupero della facoltà di richiedere il rito premiale della messa alla prova non è impedito dalla circostanza che la sospensione verrebbe concessa non in relazione ad un unico reato bensì con riferimento a tutti i reati in concorso fra loro, giacché se, da un lato, non è permesso avanzare richieste di messa alla prova parziali; dall'altro, non vi è alcuna preclusione a che l'imputato possa chiedere nell'ambito del medesimo procedimento, e per reati tra loro connessi, la sospensione del procedimento con messa alla prova. Tale scelta, infatti, non esclude che l'istituto conservi la propria fisiologica funzione deflatti-

⁴⁴ Corte cost., 11 aprile 2019, n. 82, cit.

⁴⁵ Corte cost., 14 giugno 2022, n. 146, cit.

va anche in questa ipotesi, determinando comunque l'interruzione del processo e l'estinzione del reato nel caso di esito positivo della messa alla prova. Ovviamente, diversamente da quanto accade nel giudizio abbreviato, l'imputato sarà tenuto a richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova con riferimento a tutti i reati contestatigli, ovvero sia a quello originariamente contestato sia a quello oggetto di contestazione suppletiva, atteso che, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, non gli è consentito avanzare richieste di messa alla prova parziali.

5. Profili critici. La Corte costituzionale ha ritenuto che i principi espressi nelle pronunce che hanno rimosso la preclusione alla sospensione del procedimento con messa alla prova a fronte della nuova contestazione di un fatto diverso *ex art. 516 c.p.p.* e di una circostanza aggravante *ex art. 517 c.p.p.*, impongono che anche la residua preclusione relativa alla nuova contestazione in dibattimento di reati connessi *ex art. 517 c.p.p.* sia rimossa, «restituendo anche in tale ipotesi l'imputato nel diritto di esercitare le proprie scelte difensive»⁴⁶. Peraltro, ha affermato che la previsione di cui all'art. 168 *bis* c.p.p., secondo cui la sospensione del procedimento «non può essere concessa più di una volta», «non esclude la concedibilità della messa alla prova ogniqualvolta venga contestato più di un reato, quando [...] per ciascuno dei reati in concorso sia astrattamente applicabile l'istituto della messa alla prova». Per giungere a tale conclusione, appare evidente che i giudici della Consulta abbiano ritenuto che la locuzione «per più di una volta» non vada intesa come riferita a più reati, giacché l'identificazione dei due concetti non solo contrasterebbe con la funzione di deflazione del carico giudiziario ma anche con la più recente interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, la soluzione prospettata non va esente da obiezioni. Nell'ipotesi di procedimenti nati separati, soprattutto se pendenti presso sedi giudiziarie diverse, sarebbe necessario emettere plurime ordinanze e tale eventualità contrasterebbe con la lettera dell'art. 168 *bis*, comma 4, del codice di procedura penale⁴⁷. Inoltre, l'ammissione della messa alla prova nel procedimento cumulativo per più

⁴⁶ Corte cost., 14 giugno 2022, n. 146, cit.

⁴⁷ Così CONTI, *Sospensione del processo con messa alla prova del maggiorenne*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. IX, Torino, 2016, 702, per la quale, in tal caso, nell'ipotesi di *bis in idem*, al fine di stabilire quale ordinanza di sospensione resti in vita, il criterio da adottare è quello della priorità temporale della pronuncia.

reati tutti di per sé rientranti nel paradigma di cui all'art. 168 *bis* potrebbe generare possibili disparità di trattamento causate dalla mera scelta del pubblico ministero di procedere separatamente o cumulativamente⁸.

Ancora più complessa si rivela, poi, la questione inerente al concorso di più delitti previsti dall'art. 550, comma 2, c.p.p. oppure di uno di questi con altri reati. In tal caso l'*impasse* avrebbe potuto essere superata, se il legislatore avesse affidato alla discrezionalità giudiziale l'individuazione dei casi concreti in cui applicare la misura, oppure innalzando l'entità della sanzione edittale. Con la legge 27 settembre 2021, n. 134 la scelta sembra indirizzata verso la seconda opzione. Infatti, all'art. 1, comma 22, è prevista l'estensione dell'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di rito penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori da parte dell'autore, compatibili con l'istituto. Lo schema di decreto legislativo recante «attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» attua la direttiva, che, però, non viene perseguita estendendo indiscriminatamente l'ambito di applicabilità del rito premiale ai reati puniti con pena edittale detentiva superiore nel massimo a sei anni, bensì ampliando l'ambito dei reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio in deroga al limite di pena edittale massima di quattro anni, come stabilito al 1° comma dell'art. 550 c.p.p., di guisa che esso viene a coincidere con quello previsto dall'art. 168 *bis* del codice penale. In tal modo, il perimetro applicativo della sospensione del procedimento con messa alla prova si sovrappone a quello della citazione diretta a giudizio. A tal proposito, merita di ricordare la palesata difficoltà di individuare le specifiche fattispecie criminose, soprattutto alla luce del criterio imposto dalla legge delega secondo cui deve trattarsi di reati che si «prestino a percorsi risocializzanti o riparatori»⁹, rispetto ai quali si pone l'ulteriore problema di verificare come, da parte di chi e

⁸ È di tale opinione, ancora, CONTI, *Sospensione del processo con messa alla prova del maggiorenne*, cit., 703.

⁹ Evidenziava la difficoltà VARRASO, *La legge "Cartabia" e l'apporto dei procedimenti speciali al recupero dell'efficienza processuale*, cit., 38.

con quali controlli debbano essere effettuati⁵⁰. Tuttavia, di tale criterio sembra che il legislatore non abbia tenuto conto nell'ampliare il novero dei reati per cui si procede a citazione diretta, facendo, invece, riferimento al criterio formale, per cui deve trattarsi di delitti puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni ed al criterio sostanziale della non complessità di accertamento, di cui, però, neanche ha dato una lettura specifica.

Una ulteriore problematica su cui merita soffermarsi inerisce alla questione processuale relativa alla configurabilità di una messa alla prova "parziale". Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità di una messa alla prova parziale, nell'ipotesi della contestazione di più reati di cui soltanto alcuni rientrano nei limiti edittali prescritti per l'ammissibilità dell'istituto⁵¹. A tale assunto ha aderito la Corte costituzionale, condividendo l'argomentazione sottesa all'orientamento della Corte regolatrice, secondo cui la messa alla prova parziale non è ammissibile perché si respinge l'idea di una parziale resipiscenza dell'imputato⁵². La decisione desta perplessità. Anzitutto perché, se viene negata l'ammissibilità della messa alla prova parziale, rite-

⁵⁰ Come rilevano BASSI-PARODI, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., 47, i quali osservano che il problema allo stato si pone in relazione alla disposizione dell'art. 165 comma 5 c.p.p., secondo cui «Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, comma 1, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

⁵¹ Cass., Sez. II, 12 marzo 2015, n. 14112, Allotta, Rv. 263125, secondo cui «In tema di sospensione con messa alla prova, la sospensione non può essere disposta, previa separazione dei processi, soltanto per alcuni dei reati contestati per i quali sia possibile l'accesso al beneficio, in quanto la messa alla prova tende alla eliminazione completa delle tendenze antisociali del reo e sarebbe incompatibile con le finalità dell'istituto una rieducazione "parziale"; Cass., Sez. VI, 12 aprile 2021, n. 24707, Rv. 231832, secondo cui «In tema di messa alla prova, è inammissibile l'accesso al beneficio nel caso di procedimenti cumulativi aventi ad oggetto anche reati diversi da quelli previsti dall'art. 168-bis cod. pen., in quanto la definizione parziale è in contrasto con la finalità deflattiva dell'istituto e con la prognosi positiva di risocializzazione che ne costituisce la ragione fondante, rispetto alla quale assume valenza ostativa la commissione dei più gravi reati e connessi reati per i quali la causa estintiva non può operare».

⁵² Corte cost. 14 giugno 2022, n. 146, cit., secondo cui «Diversamente da quanto accade nel rito abbreviato, nella messa alla prova convivono un'anima processuale e una sostanziale. Da un lato, l'istituto è uno strumento di definizione alternativa del procedimento che si inquadra a buon diritto tra i riti alternativi; al contempo, esso disegna un percorso rieducativo e riparativo, alternativo al processo e alla pena, ma con innegabili connotazioni sanzionatorie». Ne consegue che «l'accentuata vocazione risocializzante [...] si oppone alla possibilità di una messa alla prova "parziale", ossia relativa ad alcuni soltanto dei reati contestati».

nendo che lo scopo dell'istituto, ravvisato nella eradicazione completa delle tendenze di condotta anti-giuridica del soggetto, cozza con l'idea di una parziale risocializzazione, non potrà disporsi la messa alla prova neanche nel procedimento per un singolo reato, allorché nei confronti dell'imputato pendano altri procedimenti nati separati, in quanto, se venisse disposta la messa alla prova nel procedimento per il reato che rientra nei limiti di ammissibilità del rito, anche in tal caso si assisterebbe ad una risocializzazione parziale. Inoltre, l'esclusione dalla messa alla prova non sembra conciliabile con la presunzione di non colpevolezza, che, viceversa, permane con riferimento agli altri reati nel procedimento riunito⁵³.

Occorre, ancora, osservare che, sottesa alla esclusione di una messa alla prova "parziale", sembra esservi l'idea di valorizzare la finalità deflattiva dell'istituto, concedendolo solamente allorché venga conseguito anche un alleggerimento del carico giudiziario. Ma, in tale ottica, sfugge che la separazione di un procedimento dal *simultaneus processus* comporta comunque un alleggerimento del carico giudiziario, che consente di perseguire la finalità deflattiva, che connota il nuovo procedimento speciale.

Sotto altro profilo, laddove non si riduca la *ratio* dell'istituto ad una finalità meramente deflattiva del carico processuale e lo si riconduca nell'archetipo rieducativo, emerge il diritto dell'imputato alla declaratoria di estinzione di uno dei reati che gli sono contestati. In tale prospettiva, un argomento letterale, che depone per l'ammissibilità della messa alla prova "parziale", è l'art. 18, comma 1, lett. b) c.p.p., che prevede la separazione dei processi quando per una imputazione è disposta la sospensione del procedimento. La circostanza che la norma non individui le ipotesi di sospensione induce a ritenere che nella categoria vada ricompreso anche il nuovo rito premiale⁵⁴.

⁵³ Per tali rilievi cfr. CONTI, *Sospensione del processo con messa alla prova del maggiorenne*, cit., 702.

⁵⁴ Sul punto cfr. DELLA TORRE, *La Cassazione nega l'ammissibilità della messa alla prova "parziale" in nome della rieducazione "totale" del richiedente*, in www.penalecontemporaneo.it, 20 maggio 2015, il quale ritiene che impedire la messa alla prova ad un richiedente solamente perché gli viene contestato anche un reato per cui essa non sia ammissibile, «significherebbe costruire in via esegetica una preclusione assoluta non prevista dalla *littera legis*, che, al contrario, all'art. 18, comma 1, lettera b) c.p.p., prevede espressamente la possibilità di separare i processi se, [...] per una o più imputazioni, è stata disposta la sospensione del procedimento»; nonché, FANULI, *L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile 2014, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2014, 5, 439, il quale ritiene che l'argomento speso dalla Corte di Cassazione per negare l'ammissibilità della messa alla prova "parziale", ossia che essa darebbe luogo ad una sorta di irrituale separazione di processi non prevista dall'art. 18 c.p.p. non è pertinente, in quanto la norma in parola prevede la sepa-

Infine, tornando al tema della modifica dell'imputazione sotto il profilo del diritto, va rilevato che nell'ipotesi in cui il giudice dia al fatto una nuova qualificazione giuridica, diversa da quella contenuta nell'imputazione, il legislatore non ha previsto un rimedio specifico per poter accedere al rito speciale della sospensione del procedimento con messa alla prova⁵⁵.

Le criticità, sinteticamente esposte, non sono state affrontate nella legge 23 settembre 2021, n. 134, che si è limitata, come noto, a due indicazioni. Da un lato, la estensione dell'ambito applicativo del rito preminale; dall'altro, la possibilità che anche il pubblico ministero possa proporre la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il legislatore ha, così, perso l'occasione per una completa rielaborazione del rito speciale, onde sottrarlo ad una *ratio* meramente deflattiva, allineandolo più compiutamente al disposto del comma 2 dell'articolo 27 della Costituzione, atteso che i dubbi di costituzionalità che esso presenta, sebbene superati dai *dicta* della Corte costituzionale, al cui vaglio è passato indenne, continuano a suscitare perplessità, non solo con riferimento ai principi costituzionali, ma anche in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁵⁶.

razione dei processi in caso di sospensione del procedimento per una o più imputazioni. Sospensione del procedimento che è conseguenza proprio della ammissione alla prova.

⁵⁵ Sul punto cfr. Corte cost., 29 maggio 2019, n. 131, in questa Rivista, 2019, rubrica *Giurisprudenza costituzionale*, con brevi notazioni di CAPITTA, *Iura novit curia e messa alla prova*, che, chiamata a decidere sulle questioni di legittimità degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis» del codice penale, ha dichiarato infondata la questione, ritenendo che «Un tale pregiudizio al diritto di difesa – che si risolverebbe in un evidente *vulnus* dell'art. 24, secondo comma Cost., oltre che dello stesso principio di uguaglianza – non è però univocamente imposto dalle disposizioni censurate dal rimettente, che ben si prestano a essere interpretate in modo da evitare quel risultato; sì da consentire, in particolare, al giudice di ammettere l'imputato al rito alternativo che egli aveva a suo tempo richiesto entro i termini di legge, e di garantirgli in tal modo i benefici sanzionatori connessi a tale rito, assicurando che l'errore compiuto dalla pubblica accusa non si risolva in un irreparabile pregiudizio a suo danno. E ciò indipendentemente dalla possibilità di conseguire o meno, nel caso concreto, un effetto deflattivo sul carico della giustizia penale, a cui fra l'altro mirano i procedimenti speciali in parola».

⁵⁶ La frizione tra la sospensione del procedimento con messa alla prova e l'art. 27, comma 2, del codice di procedura penale viene evidenziata da CONTI, *La messa alla prova ad un anno dalla Legge n. 67 del 2014: problematiche applicative tra archetipi, norme e prassi*, in *Giur. it., Gli speciali. Sistema sanzionatorio e processo penale: lavori in corso*, 2015, 16; FERRUA, *Una messa alla prova sul filo del rasoio costituzionale*, in *Strategie di delazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, a cura di Da-

niele, Torino, 2015, 189, il quale ritiene che la logica alla base del nuovo istituto si riassume in una pena prima della sentenza; ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di BARGIS, cit., 691, che si chiede se alla luce del principio della presunzione d'innocenza sia lecito che l'imputato si sottoponga volontariamente all'esecuzione della pena, prima di essere dichiarato colpevole di un reato, peraltro destinato ad estinguersi, e se non si ricavi, invece, dallo stesso principio un divieto radicale ed irrinunciabile di trattare come colpevole chi ancora non è stato condannato in via definitiva; MAZZA, *La presunzione d'innocenza messa alla prova*, in *Giust. pen.*, 2019, III, cc. 186 e 188, che definisce la sospensione del processo con messa alla prova «istituto caratterizzato da una fortissima tensione repressiva sia pure ammantata da un procedimento speciale di favore per l'accusato», «esempio paradigmatico del completo disfacimento del sistema»; PASTA, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e "rieducazione degli imputati": conmiato dalla semantica e dalla logica dualista del processo*, in *Cass. pen.*, 2019, 2340, il quale contesta la fondatezza degli argomenti addotti dalla Corte costituzionale a sostegno della compatibilità con la Carta fondamentale dell'istituto di nuovo conio, osservando che «una persona che non ha commesso alcun reato non può - nemmeno se lo chiede - essere "rieducata", perché non ha senso "rieducare" chi non ha commesso alcun illecito. Dunque non si può qualificare come "procedimento rieducativo" un rito che non presuppone un accertamento della colpevolezza [...]»; SCAPARONE, *Procedura penale*, IV ed., vol. II, Torino, 2015, 196; VIGANÒ, *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1302, per il quale uno dei profili critici della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiormente si muove sul piano dei principi, giacché non risulta giustificabile, a carico di un imputato presunto innocente ex art. 27, comma 2, della Costituzione, l'obbligo di prestare lavoro in favore della collettività, nonché di risarcire il danno causato con la propria condotta, o ancora di riparare alle conseguenze dannose o pericolose del reato; e, volendo, TABASCO, *L'istituto della messa alla prova passa indenne al vaglio di legittimità del Giudice delle leggi, che esclude ogni profilo di incostituzionalità*, in questa Rivista, 2018, rubrica *Giurisprudenza costituzionale*, in cui viene osservato che, nonostante l'istituto della messa alla prova sia passato indenne al vaglio di legittimità della Corte costituzionale, la quale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che si tratta di un istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata in cui viene infranta la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione della risocializzazione del soggetto, permangono dubbi e perplessità. Difatti, una volta ritenuta la natura sanzionatoria del percorso di prova, proprio la sequenza in parola non può essere infranta. Opinando diversamente, le prescrizioni in esso contenute troverebbero applicazione in assenza di un titolo, risultando, così, il profilo strutturale della sospensione del procedimento con messa alla prova in palese contrasto non solo con il principio costituzionale di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, ma anche con l'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Viceversa, non ritengono che il nuovo procedimento speciale sia in contrasto con l'art. 27, comma 2, della Costituzione, CESARI, *Sospensione del processo con messa alla prova*, in *Enc. dir.*, Annali IX, Milano, 2017, 1013-1014, che ritiene possibile ammettere la compatibilità della messa alla prova con l'art. 27, comma 2, della Costituzione, da un lato, osservando che «lo strumentario della messa alla prova ha natura squisitamente riparativa, collocandosi totalmente al di fuori delle logiche retributive della pena e mutando quindi natura al primo termine del brocardo *nulla poena sine iudicio*». Dall'altro, ammettendo la parziale disponibilità della presunzione di non colpevolezza, ossia ritenendo che l'imputato possa rinunciare agli *standard* di accertamento del giudizio, accettando un accertamento di responsabilità provvisorio e basato sullo stato degli atti, in virtù di un impegno a sottoporsi ad una serie di attività, onde ottenere una definizione rapida e favorevole della vicenda processuale; FALATO, *Il profilo cognitivo della messa alla prova*, in *Giust. pen.*, III, 2019, 241, che ritiene immune da censure di incostituzionalità l'istituto in virtù della relazione tra l'afflittività del programma di trattamento ed il riconoscimento di colpevolezza, seppure «differenziato ed atipico»;

GIUSEPPE TABASCO

ILLUMINATI, *Le ultime riforme del processo penale: una risposta all'Europa*, in www.penalecontemporaneo.it, 26 marzo 2015; UBERTIS, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e Costituzione*, in questa Rivista, 2015, 2, 726.